Atto costitutivo dell'Associazione Locale ANFFAS di Vercelli relativa deliberazione di approvazione dello Statuto, di nomina degli Organi e di conferimento del mandato per le procedure di costituzione e di riconoscimento quale locale ANFFAS al Presidente dell'Associazione.

Anno 2002 (duemiladue) il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 10,00 in Vercelli (VC) Via P. Colombo n° 23 si riuniscono i Signori:

Bassanelli Pier Luigi, nato a Vercelli il 3/2/1936, residente a Vercelli, Via Aosta 7, C.F. BSS-PLG-36B03-L750J

Bocchi Ilde, nata a Vercelli il 1/8/1953, residente a Desana (VC) Via Di Vittorio 9, C.F. BCC-LDI-53B50-L750L.

Bertone Maria Ida, nata a Desana (VC) il 9/8/1942, residente Desana (VC) Via Europa Unita 4, C.F. BRT-MRD-42M49-D281V.

Bencini Vittoria Emanuela, nata a Scarperia (FI) il 12/2/1937, residente a Vercelli, V.le Rimembranza 32, CF. BNC-VTR-37B52-I514V

Perrucchon Maria, nata a Varese (AO) il 11/3/1921, residente a Vercelli Via P. Colombo 31, CF. PRR-MRA-21C51-C2816.

Baltoli Fidia, nata a Varese il 19/11/1938, residente a Vercelli via Rigau 10, CF. BTT-LDI-38S59-L682V.

Rasagrande Piero, nato a Borgosesia (VC) il 29/7/1941, residente a Vercelli via Collegio delle Orfane 4, CF. CSG-PRI-41L29-B041O.

Chiappone Pietro, nato a Vercelli il 22/12/1935, residente a Vercelli Via Fulvio Testi 24, CF. CHP-PTR-35T22-L750Y.

Saltore Francesco, nato a Matera il 30/7/58, residente a Vercelli, Corso Libertà 130, CF. FTT-FNC-58L30-F052O

Pilardo Franco, nato a Vercelli il 1/6/1950, residente a Vercelli, Corso Adda 19, C.F. GLR-FNC-50H01-L750F.

Greppi Adriano, nato a Caresana (VC) il 9/2/1961, residente a Vercelli, Via Tamenhof 4, C.F. GRP-DRN-61B09-B750H.

Quaia Giorgio, nato a Vercelli il 13/3/1941, residente a Vercelli, Via Trino 16, CF. GLU-GRG-41C13-L750N.

Mantelli Gilda, nata a Vicenza il 6/1/1938, residente a

Vercelli, Via Udine 16/A, CF. MNT·GLD·32A46·D404M.
- Bureu Lucia, nata a San Martino di Venezze (RO) il 15/2/1946, residente a Vercelli, Via Mercci 19, CF BRN·LCU·46B55·H996C
- Tamaro Aquila, nato a Vercelli il 16/11/1947, residente a Asigliano, Via Rivalvallazione 3, CF. THR·GLI·47S16·L750A
- Laghetti Pier Mario, nato a Vercelli il 30/1/1961, residente a Vercelli, Corso XXVI Aprile 16, CF GLT·PRI·61A30·L750P.
- Girardi Claudio, nato a Vercelli il 16/3/1964, residente a Vercelli, Via Belvedere 52, CF. GRR.CLA·64C16·L750T.
- Lorenzola Silde, nata a Milano il 2/10/1955, residente a Vercelli, Via Alpi 40, CF. LRN·LSI·55R42·F205V.
- Biscaglia Antonio, nato a Latorina (AR) il 7/6/1946, residente a Vercelli, Via G. Ferraris 5, CF. BSC·NTN·46H07·F463V.
- Romagna Antonella, nata a Vercelli il 25/4/61, residente a Vercelli, Piazza S. Eusebio 13, CF. CRN·NNL·61D65·L750G.
- Merla Giorgio, nato a Torino il 27/6/1945 residente a Roreasarabba, Via Aldo Moro 9, CF. MRL·GRG·45H27·L219I
- Ferratino Maria, nata a Vercelli il 7/8/1943, residente a Vercelli, Via Torino 16, CF. CRR.MRA·43M47·L750F.
- Sivaldi Carla nata a Vercelli il 3/4/1927, residente a Vercelli, Via L. da Vinci 17, CF VLD.CRL·27D43·L750J
- Quaglia Carla, nata a Vercelli il 20/10/1936, residente a Vercelli, Frazione Bisolo, CF. GRG·CLN·36R60·L750L.
- Trecate Silvana, nata a Rollobiano (VC) il 26/1/1952, residente a Asigliano, Via Rivalvallazione 3, CF. TRC·SVN·52A66·C884W.

I quali convengono e stipulano quanto segue

Viene costituita tra essi convenuti l'Associazione di famiglie disabili intellettivi e relazionali "A.N.F.F.A.S VERCELLI ONLUS", con sede in Vercelli, Via R. Palombo n° 23 di seguito denominata Associazione.

L'Associazione viene costituita con lo scopo, la sede, la durata, l'organizzazione previste dallo Statuto che, previa lettura e sottoscrizione, si allega alla presente di cui è parte

te integrante.
L'Associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, sottoscritto dai signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
L'Assemblea così costituita provvede a formare il Consiglio Direttivo nella composizione prevista dallo Statuto associativo allegato, previa determinazione in numero di 11 nominando all'unanimità i signori:
1) Guala Giorgio
2) Baltaretti Pier Luigi
3) Fattore Francesco
4) Bercini Vittorio
5) Cornaglia Antonella
6) Casagrande Piero
7) Bisceglia Antonio
8) Gilardo Franca
9) Giraudi Claudio
10) Morello Giorgio
11) Canaro Giulio
I quali presenti accettano e dei quali è nominato Presidente il Sig. Guala Giorgio, Vice Presidente il Sig. Baltaretti Pier Luigi, Segretario-Tesoriere il Sig. Fattore Francesco nei termini di Statuto.
Il Presidente viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità ritenute necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.
Al presidente viene conferito il più ampio mandato affinché lo stesso provveda a:
- richiedere alla Associazione Anffas Onlus, con sede in Roma, Via S. Giacinto, 1, l'iscrizione dell'Associazione quale Socia della stessa, con facoltà di apportare allo Statuto dell'Associazione quelle modifiche che fossero

richieste dal competente Organo di Anffas Nazionale.
- di provvedere ad effettuare, in nome e per conto dell'Associazione, le dichiarazioni e le allegazioni documentali richieste dallo Statuto e dai deliberati dell'Anffas Nazionale ai fini del riconoscimento della qualifica di Loco.
- di apportare allo statuto associativo tutte le modifiche, anche sostanziali, necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi e per gli effetti di cui alle diverse legislazioni regionali attuative della L. 266/91.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione davanti a terzi.
Vengono altresì, nominati:
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti i Sigg.:
1) De Angelis Massimiliano, nato a Vercelli il 21/4/1969
2) Lattuada Franca, nata a Vercelli il 12/5/1943
3) Carricone Dott. Luigi, nato a Vercelli il 26/2/1957. Iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.
Componenti del Collegio dei Probiviri i Sigg.:
1) Lorenzola Elde, nata a Milano il 2/10/1955
2) Sellan Tiziana, nata a Vercelli il 1d/10/1963
3) Mobile Stefano, nato a Vercelli il 1d/10/1967
Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.
Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 11,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente atto.
Vercelli, 17/2/2002
I Soci
Baglioretti Pier Luigi
Bellini Vittorio Emanuele
Pezzuchon Maria
Bottoli Lidia

Casagrande Piero
Chiappone Pietro
Faltore Francesco
Orlando Vodano Franca
Greppi Adriano
Grulla Giorgio
Mariotti Belfiore Gilda
Burin Luca
Cassaro Giulio
Ugletti Pia Mario
Grossi Claudio
Graziola Ilde
Passeggia Antonio
Compagno Antonella
Merlo Sergio
Bocchi Ilde
Bertona Maria Ida
Zaccaldino Marco
Guaschi Carla
Greppo Carla
Cresta Silvana

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LOCALE: ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI VERCELLI

SOMMARIO

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE
ARTICOLO 1: COSTITUZIONE
ARTICOLO 2: SEDE
ARTICOLO 3: FINALITÀ E ATTIVITÀ
ARTICOLO 3.1: OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE
ARTICOLO 4: RISORSE ECONOMICHE
TITOLO SECONDO: SOCI

ARTICOLO 5: SOCI
ARTICOLO 6: CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO
TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 7BIS: CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 8: ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI
ARTICOLO 9: ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
ARTICOLO 10: ASSEMBLEE - POTERI
ARTICOLO 11: CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
ARTICOLO 12: CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 13: CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
ARTICOLO 14: CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEI CONSIGLIERI
ARTICOLO 15: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 16: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 17: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 18: BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE
ARTICOLO 19: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 20: SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 21: NORME DI RINVIO

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

È istituita l'Associazione Famigliare di disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS ONLUS DI VERCELLI, in breve denominabile anche "ANFFAS-ONLUS di Vercelli".
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.
L'associazione è un ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n. 1512, così come modificato in data 25.26 novembre 2000, depositato al n. 8177/1830 degli atti del repertorio presso

il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 Maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 106/76/2001 Sez. 1 AUPPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

ARTICOLO 2. - SEDE

L'associazione ha sede in Vercelli.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto: il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto: i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 3 : FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della ricerca scientifica, della formazione della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate, in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendentemente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela delle categ

real e/o singoli disabili;
c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione nella disabilità intellettiva e relazionale proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'handicap;
d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
f) Promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

ARTICOLO 3.1: OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'Art. 3 verranno esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto ai quali l'Associazione riconosce la preminenza nel

la determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.
L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall'Art. 4 dello statuto dell'ANFFAS nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. RM 2000C00040.
Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.
L'ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457,00 somma da rivalutarsi in base agli indici di rivalutazione della moneta.
Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.
Impiegare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.
L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire nell'organismo Regionale dei soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'Art. 19 dello Statuto dell'ANFFAS Nazionale della propria Regione di riferimento.
L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di Gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche preventivo dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale l'esercizio delle facoltà



ivi previste.

ART. 4: RISORSE ECONOMICHE

Le patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, anche consorziati tra di loro e di enti e/o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- finanziarie altre entrate derivanti dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D. Lgs 460/97

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa per la promozione e valorizzazione delle proprie attività.

TITOLO SECONDO: I SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

ORDINARI

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affidatari di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene a meno con il decesso del disabile.

AMICI

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

I Soci Amici sono iscritti nel limite del 30% del numero degli associati stessi.

ONORARI

sono soci onorari coloro che abbiano contribuito in maniera rilevante alle attività e alle finalità dell'associazione. Vengono nominati dal Consiglio direttivo su proposta di almeno due soci. I Soci onorari non versano la quota associativa e non hanno diritto di voto in assemblea.

L'attività istituzionale del Socio è retta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporanea



parità di partecipazione alla vita associativa.
I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.
I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.
Ad ogni socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere rilasciata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

ARTICOLO 6: CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:
- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre 6 mesi dell'anno in corso
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.
Contro il provvedimento di esclusione è data al socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'am

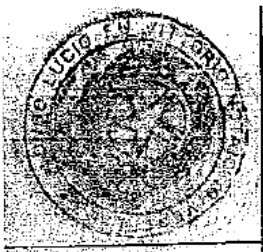
bito dei programmi approvati dall'assemblea.
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 7 BIS: CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento applicativo.
Il mandato di ogni carica elettiva presente negli organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio: viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2399 cc.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.
Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

ARTICOLO 8: ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento in cui dell'anno succe



sova e quella di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.
Le assemblee sono convocate, ai ogni caso qualora per particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli aventi diritto o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 10 giorni prima della assemblea.
L'Assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
ARTICOLO 9: ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L'Assemblea è costituita dai soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci in



tervenuti e rappresentati.
Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo Articolo 10, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi dei voti dei Soci presenti e rappresentati)

ARTICOLO 10: ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:
1) elegge il Presidente dell'Associazione;
2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
3) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di almeno 3 membri, secondo i termini definiti nel successivo articolo 16
7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione ANFFAS Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi contenente i livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

L'assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche statutarie;
b) delibera sullo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 20

L'assemblea è presieduta da uno dei soci, designato dalla maggioranza dei soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.
Spetta al presidente dell'Assemblea dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 11: CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente, eletto dall'Assemblea.
I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente inviando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:
- il Presidente dei probiviri;
- i coordinatori delle commissioni di lavoro
- qualsiasi persona che per competenza o compiti svolti o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge

nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ARTICOLO 12: CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telefonino, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13: CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a soci o anche terzi, determinando i limiti

di tale delega.
I regolamenti interni e le loro eventuali modifiche sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione comunicati ai soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.
Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori.
Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti temporanei nei Consigli di amministrazione, nei Comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di emanazione dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

ARTICOLO 14: CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.
I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza dei mandati dei membri sostituiti.
L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:
1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto;
2) scadenza del mandato.
3) decesso.
4) mancata partecipazione ad almeno 3 Consigli direttivi consecutivi senza giustificato motivo

5) mancata partecipazione per almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento.
6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi statuiti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri fatti e comportamenti comunque riferibili a dolo o colpa grave nei confronti dell'Associazione.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al consigliere di ricorrere al collegio dei probiviri.

ARTICOLO 15: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è responsabile del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

ARTICOLO 16: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.
Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con

Qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperta anche da persone non socie.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.
Il Revisore ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

ARTICOLO 17: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, presiedere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.
Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione o tra i Soci stessi.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 18: BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS, facente parte dell'unitaria struttura ANFFAS

ARTICOLO 19: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Esso potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 20: SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria: l'avviso dell'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data della unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento è valida se approvata solo se votata con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

ARTICOLO 21: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS

Repertorio N. 49'568

Certifico io sottoscritto Dottor MAURIZIO FERRARA NOTAIO in Vercelli iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato che:

è copia conforme alla delibera originale contenuta nel libro Verbali delle assemblee soci della " A.N.F.A.S. ONLUS VERCELLI " con sede in Vercelli, Via C.Colombo n.23, codice fiscale 02051310023, contenuta da pagina 1 (uno) a pagina 21 (ventuno) libro tenuto ai sensi di legge, debitamente vidimato, bollato e numerato, esibitomi e restituito.

Vercelli,

sette aprile duemilaundici.